



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
AREA PROTEZIONE CIVILE**

**ATTO N. ORDS 20**

**Torino, 30/04/2020**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** Ordinanza per l'accesso contingentato alle aree cani. Misure urgenti di contenimento del contagio.

Visti:

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Visto l'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, consente spostamenti in situazioni di necessità, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel ribadire il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, stabilisce che i Sindaci possano disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti tale condizione di sicurezza;

Ritenuto necessario, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, individuare idonee misure volte anche alla tutela e al benessere degli animali in Città, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali, per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 a tutela della popolazione;

Ritenuto di dover adottare, di conseguenza, adeguate misure di carattere transitorio per l'accesso in sicurezza delle aree appositamente dedicate alla sgambatura dei cani previste all'art. 22 del vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Città" – Reg. n. 320, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021) esecutiva dal 29 aprile 2006 e s.m.i.;

Considerato che a norma dell'art. 3 del suddetto Regolamento n. 320 è previsto che "al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi";

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente la adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO lo Statuto Comunale;

### ORDINA

in attuazione dell'art. 1 c. 1 lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in conformità all'art. 3 del vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Città" – Reg. n. 320 e fino alla fine dell'attuale emergenza, di attenersi alle seguenti prescrizioni in relazione all'utilizzo delle aree destinate ai cani:

1 - è consentito l'accesso ai soli conduttori che indossano la mascherina, garantendo all'interno, il rispetto della distanza interpersonale di 2 metri;

2 - la permanenza di ogni conduttore con il proprio cane è limitata ad un tempo massimo di 15 minuti;

3 - al fine di evitare assembramenti, i conduttori di cani dovranno attendere il turno di accesso, mantenendo la distanza interpersonale non inferiore ai 2 metri;

4 - l'accesso sia contingentato sia per un numero massimo di conduttori che di cani, determinato per classi dimensionali delle singole aree riportate nell'allegato elenco identificativo (All. 1) e, in generale, in tutte le aree destinate ai cani non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1, secondo il seguente criterio:

- aree cani di **piccole dimensioni** (fino a 1000 mq): fino a un massimo di 3 (tre) conduttori di cani e 6 (sei) cani;

- aree cani di **medie dimensioni** (da 1000 mq a 2000 mq): fino a un massimo di 5 (cinque) conduttori di cani e 10 (dieci) cani;

- aree cani di **grandi dimensioni** (oltre 2000 mq): fino a un massimo di 10 (dieci) conduttori di cani e 20 (venti) cani;

5 - sia previsto, da apposita cartellonistica, quanto indicato ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), nonché la

possibilità di rivolgersi al numero 011.011.1 della Polizia Municipale, al quale richiedere informazioni e segnalare eventuali criticità;

6 - la vigilanza è posta in capo al Corpo di Polizia Municipale e alle Guardie Ambientali all'uopo attivate;

#### **DISPONE**

La immediata chiusura delle aree cani in cui vengano accertate reiterate modalità di utilizzo differenti a quanto disposto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), ovvero, ove non sia diversamente possibile assicurare il rispetto delle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nel D.P.C.M. 26/04/2020.

#### **AVVERTE**

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### **AVVISA**

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa alla Unità di crisi della Regione Piemonte, Città Metropolitana e alla Prefettura.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è Gaetano Noè Dirigente della Protezione Civile della Città di Torino.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 30 aprile 2020

**LA SINDACA**

Chiara APPENDINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area Protezione civile – sita in via delle Magnolie 5 Torino.

*Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.*

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino